SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1847-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE D'ONOFRIO)

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance corporation (IFC)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. *Stampato Camera n.* **3052**)

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 giugno 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Organismi internazionali - Contributi ad enti)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge n. 1847 il Governo ha presentato all'approvazione del Parlamento la legge che deve autorizzare la partecipazione dell'Italia al secondo aumento di capitale dell'International finance corporation, l'organismo finanziario internazionale — affiliato alla Banca mondiale — destinato a sostenere gli investimenti del settore privato nei paesi del Terzo mondo, per un più rapido sviluppo delle loro economie.

Si tratta ovviamente per l'Italia di un adempimento (che ormai ha anche carattere di urgenza), avendo il nostro paese aderito all'aumento di capitale con il voto del proprio rappresentante nel *Board of Governors*.

L'aumento di capitale in tal modo deliberato (650 milioni di dollari) dovrebbe far fronte agli investimenti del programma messo a punto per il quinquennio 1985-1989.

Nella presente congiuntura finanziaria internazionale, che vede purtroppo affluire dai paesi sviluppati scarse risorse al settore privato delle economie dei paesi del Terzo mondo, appare tanto più necessario potenziare questa via di integrazione degli investimenti in iniziative private in questi paesi. Al tempo stesso si deve rilevare che il flusso finanziario di questo tipo è, da parte dell'Italia, alquanto modesto rispetto agli investimenti provenienti dagli altri paesi sviluppati, sebbene produca una ricaduta di effetti benefici per la nostra economia.

La Commissione finanze e tesoro, nel dare voto favorevole al presente disegno di legge, ha chiesto al Governo di dare al Parlamento una informativa sulla situazione in questo settore degli investimenti nei paesi del Terzo mondo, con particolare riguardo al ruolo svolto dall'Italia.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge n. 1847, nel testo approvato dalla Camera, in modo da rendere al più presto operativo un nostro impegno finanziario internazionale di notevole rilevanza.

D'ONOFRIO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

1° ottobre 1986

La Commissione esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, facendo rilevare la opportunità che in provvedimenti di tale tipo sia presente una norma che preveda una garanzia per gli eventuali maggiori oneri connessi a sfavorevoli variazioni di cambio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International finance corporation* (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di dollari USA 22.828.000 per il periodo 1985-1989.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi da versare in rate uguali di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1989, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; e per gli anni 1986, 1987 e 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni di cambio si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.